

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI:

DIREZIONE DEI LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO AL IV PIANO DEL P.O. DI NOCERA INFERIORE SA

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno ____ (_____) del mese di marzo, in Salerno, presso la sede dell'A.S.L. Salerno, in via Nizza 146, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile, tra:

L'A.S.L. Salerno, C.F./P.IVA 04701800650, e per essa, in qualità di legale rappresentante, il Direttore Generale Dr. Mario Iervolino con sede per le proprie funzioni in Via Nizza, 146 di Salerno, il quale agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente "l'Amministrazione";

E

l'ing. l'ing. Rosario Landi, C.F.: LNDRSR56E26H703Q, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1702, con studio in Salerno alla Via Roma, 16 P.I. 01748910658 in seguito denominato "Professionista"

Premesso che:

con Delibera del Direttore Generale, n. _____ del _____, è stato affidato al Professionista l'incarico di Direttore dei Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del Blocco Operatorio al IV piano del P.O. di Nocera Inferiore SA;

LE PARTI SOPRA INDICATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

L'A.S.L. Salerno, come sopra rappresentata, affida al professionista l'incarico di Direttore dei Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del Blocco Operatorio al IV piano del P.O. di Nocera Inferiore SA;

Art. 2 - Obblighi legali

1. Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 eseguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Professionista incaricato è iscritto negli appositi albi professionali ed è in regola con il versamento dei contributi alla Cassaprevidenziale di appartenenza (D.U.R.C.)

Art. 3 – Prestazioni professionali

1. L'incarico da eseguirsi, in riferimento alle prestazioni professionali dell'art. 1, consiste nella direzione lavori, che dovrà essere espletata con l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed adeguate alle norme eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione ed in particolare dal D.lgs. 50/2016.

Con il conferimento dell'incarico il "Professionista" assume l'onere di dar corso a tutti gli adempimenti attribuiti dalle normative vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche (D.Lgs.50/2016 e, D.P.R. 207/2010, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il "Professionista" deve, per quanto necessario, rapportarsi con il

Responsabile Unico del Procedimento, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche.

Dovrà essere garantita l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazioni agli Enti, all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all'Osservatorio, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.) e dovranno essere svolte tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti alla esecuzione e al controllo del contratto nonché le comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo. Dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle revisioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti, entro il termine concordato con il responsabile del procedimento.

L'incarico di Direzione Lavori è da considerarsi assolto solamente a collaudo avvenuto e comprende la verifica contabile dei lavori con l'emissione di S.A.L., secondo le modalità legate alla tipologia di appalto, di contratto e secondo le indicazioni e le richieste dell'organo di collaudo, se nominato dall'Ente. Rientra tra le competenze del Direttore dei Lavori la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, in mancanza del collaudatore tecnico-amministrativo per importi minori di un milione di euro.

Il Professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Art. 4 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Per le prestazioni relative alla redazione di eventuali perizie di varianti con o senza l'aggiornamento degli elaborati grafici, qualora rientranti nelle competenze della direzione lavori, verrà concordato il corrispettivo.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno espletate in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente (RUP) concernente la singola prestazione.

Art. 5 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Per la sola durata contrattuale dell'appalto, il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. Il Professionista è responsabile della conformità di quanto eseguito a quanto previsto in progetto.
3. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal RUP; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del Professionista incaricato.
4. Il Professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti se non autorizzati.
5. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 6 - Durata dell'incarico

Le prestazioni decorrono dalla data di affidamento dell'incarico ed avranno durata pari a quella dei lavori contrattuali, fino al collaudo o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 7 - Penali

Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori, nonché ai termini assegnati dal RUP per la redazione di verbali, ordini di servizio e ad inadempienze relative alla sicurezza accertate e contestate dallo stesso RUP, comporta una penale pari allo 0,1% dell'importo dei corrispettivi di cui all'art. 10, per ogni giorno di ritardo.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'art. 7 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile unico del procedimento.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
4. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico, l'amministrazione committente dovesse procedere alla risoluzione o alla rescissione del contratto o qualora non intendesse procedere alla completa realizzazione dei lavori, spetterà al Professionista incaricato una aliquota dell'onorario dovuto, aliquota da commisurarsi all'importo complessivo lordo dei lavori eseguiti.
5. Nessun compenso spetterà al Professionista incaricato nel caso che la risoluzione contrattuale dell'appalto avvenga a lavori non iniziati, qualora l'Amministrazione non intendesse più effettuarli.

Art. 9 – Onorari

1. Tenuto conto della Legge 02 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del D.M. 17/06/2016 e tabelle ivi allegate, tenuto conto, altresì, del contenuto della materia, è stabilito per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, un corrispettivo per onorari e spese, convenuto ed accettato, pari a € 36.406,20 oltre oneri fiscali e Cassa nazionale Ingegneri al netto del ribasso offerto del 20,00% sull'importo calcolato ai sensi del D.M. 17/6/2016 in € 45.507,76 al netto di spese e oneri;
2. Il compenso sopra indicato è stato determinato anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie dei lavori, come da determinazione dei compensi preventivi il cui calcolo è allegato; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233 c.c.
3. Il corrispettivo indicato è comprensivo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 c.c.
4. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Professionista incaricato intenda o debba avvalersi.
5. Al Professionista sarà riconosciuto l'acconto del 20% sull'onorario concordato, con le garanzie previste a norma di legge;

Art. 10 - Modalità di corresponsione dei compensi

Il compenso, così come stabilito all'art. 9, è corrisposto nella misura del 90% in quota proporzionale del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, se richiesto, mentre il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'emissione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Procedimento necessaria per il consequenziale pagamento a seguito di determina di liquidazione.

Art. 11 - Conferimenti verbali

1. Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella

conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione in orari da concordare con il RUP.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Professionista si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente prestazione, con l'indicazione del relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) .

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento professionale devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il Professionista altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

3. Il Professionista accetta, ancora, la risoluzione espressa del presente contratto che verrà immediatamente attivata dall'Amministrazione in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

4. Il Professionista si obbliga a fare inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti da stipulare con i suoi collaboratori relativi al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

5. In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 13 – Polizza

Il professionista incaricato deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di Direzione lavori, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, rese necessarie in corso di esecuzione.

Il Professionista è munito della seguente Polizza di Responsabilità Civile: Polizza n. _____ stipulata con _____ Ag. di _____, in corso di validità.

Art. 14 – Incompatibilità

Per il Professionista Incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Il Professionista Incaricato si impegna a non partecipare agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l'attività di Direzione lavori e servizi accessori per conto dell'*Appaltatore dei lavori* di cui ai presenti lavori (inclusi subappaltatori, cottimisti, ecc.); l'incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al Professionista Incaricato del presente incarico.

Art.15 - Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- Legge 143/1949 (tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) e successive modifiche e integrazioni;
- artt. 2229 e seguenti del codice civile;
- DPR 207/2010 (Regolamento Generale), in quanto applicabile;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

le vigenti norme in materia di opere pubbliche e di contabilità.

Per quanto non previsto nei precedenti articolo si farà riferimento al seguente Decreto Legge e alle seguenti linee guida:

- D.L. n. 49 del 7.3.2018 che riguarda il regolamento delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle

funzioni di Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione;

Art. 16 – Soluzione delle controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare saranno obbligatoriamente devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 17 – Disposizioni Finale

Le parti si danno reciprocamente atto che l'incarico conferito con la presente scrittura è di natura strettamente professionale, senza alcun vincolo di subordinazione per il Professionista incaricato nei confronti del Committente e pertanto disciplinato e regolato dal Titolo III del Libro V del Codice Civile.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003, informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 19 – Spese contrattuali

Ogni spesa relativa a bolli, registrazione e quant'altro relativa al presente disciplinare di incarico, sarà a carico del professionista incaricato.

Art. 20 -Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa sarà deferita al giudizio del Tribunale competente per territorio.

E' escluso l'arbitrato.

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.S.L. _____

Il Professionista _____

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO AL IV PIANO DEL P.O. DI NOCERA INFERIORE SA

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno ____ (_____) del mese di marzo, in Salerno, presso la sede dell'A.S.L. Salerno, in via Nizza 146, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile, tra:

L'A.S.L. Salerno, C.F./P.IVA 04701800650, e per essa, in qualità di legale rappresentante, il Direttore Generale Dr. Mario Iervolino con sede per le proprie funzioni in Via Nizza, 146 di Salerno, il quale agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente "l'Amministrazione";

E

il Geom. Adriano D'Arco, C.F.: DRCDRN93H06H703K, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5212 con studio in Baronissi alla Via Rocco Sica, 4 P.I. 05330530659 in seguito denominato "Professionista"

Premesso che:

I lavori in oggetto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 90 comma 4 del D.lgs. 81/2008 e pertanto richiedono la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera;

Con Delibera del Direttore Generale, n. _____ del _____, è stato affidato al Professionista l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del Blocco Operatorio al IV piano del P.O. di Nocera Inferiore SA;

LE PARTI SOPRA INDICATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

L'A.S.L. Salerno, come sopra rappresentata, affida al professionista l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del Blocco Operatorio al IV piano del P.O. di Nocera Inferiore SA

Art. 2 - Obblighi legali

1. Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 eseguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Professionista incaricato è iscritto negli appositi albi professionali ed è in regola con il versamento dei contributi alla Cassaprevidenziale di appartenenza (D.U.R.C.)

Art. 3 – Prestazioni professionali

Nell'ambito del proprio incarico il Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera, dovrà svolgere i compiti previsti specificamente a suo carico dall'art. 9 del D.Lgs 81/2008 e in particolare, durante la realizzazione dell'opera: verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall'allegato XV del D.Lgs 81/2008;
adeguare il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento o tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Ferma restando la libertà del CSE effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno svolgendo, il CSE si impegna a svolgere un minimo di sopralluoghi in cantiere ogni

Il CSE dovrà periodicamente relazionare per iscritto al Responsabile dei lavori sullo svolgimento della propria attività. La cadenza di queste comunicazioni sarà

Il CSE dovrà relazionare per iscritto al Responsabile dei lavori su ogni situazione che non gli permetta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.

L'incarico di Coordinamento della Sicurezza è da considerarsi assolto solamente a collaudo avvenuto.

Art. 4 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Per la sola durata contrattuale dell'appalto, il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmentecompetente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal RUP; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del Professionista incaricato.

Art. 5 - Durata dell'incarico

Le prestazioni decorrono dalla data di affidamento dell'incarico ed avranno durata pari a quella dei lavori contrattuali, fino al collaudo o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 6 - Penali

Il ritardo nella consegna della documentazione relativa ai lavori, nonché ai termini assegnati dal RUP per la redazione di verbali, e ad inadempienze relative alla sicurezza accertate e contestate dallo stesso RUP, comporta una penale pari allo 0,1% dell'importo dei corrispettivi di cui all'art. 10, per ogni giorno di ritardo.

Art. 7 - Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'art. 7 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile unico del procedimento.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
4. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico, l'amministrazione committente dovesse procedere alla risoluzione o alla rescissione del contratto o qualora non intendesse procedere alla completa realizzazione dei lavori, spetterà al Professionista incaricato una aliquota dell'onorario dovuto, aliquota da commisurarsi all'importo complessivo lordo dei lavori eseguiti.
5. Nessun compenso spetterà al Professionista incaricato nel caso che la risoluzione contrattuale dell'appalto avvenga a lavori non iniziati, qualora l'Amministrazione non intendesse più effettuarli.

Art. 8 – Onorari

Tenuto conto del contenuto della materia, è stabilito per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, un corrispettivo per onorari e spese, convenuto ed accettato, pari a € 13.171,76 oltre Cassa ed IVA, compenso pari al 50% della tariffa calcolata ai sensi del D.M. 17 giugno del 2016;

1. Il corrispettivo indicato è comprensivo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 c.c.
2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Professionista incaricato intenda o debba avvalersi.
3. Al Professionista sarà riconosciuto l'acconto del 20% sull'onorario concordato, con le garanzie previste a norma di legge;

Art. 9 - Modalità di corresponsione dei compensi

Il compenso, così come stabilito all'art. 9, è corrisposto nella misura del 90% in quota proporzionale del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, se richiesto, mentre il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'emissione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Procedimento necessaria per il consequenziale pagamento a seguito di determina di liquidazione.

Art. 10 - Conferimenti verbali

1. Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione in orari da concordare con il RUP.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Professionista si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente prestazione, con l'indicazione del relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) .
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento professionale devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il Professionista altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
3. Il Professionista accetta, ancora, la risoluzione espressa del presente contratto che verrà immediatamente

attivata dall'Amministrazione in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

4. Il Professionista si obbliga a fare inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti da stipulare con i suoi collaboratori relativi al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

5. In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 12 – Polizza

Il professionista incaricato deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il Professionista è munito della seguente Polizza di Responsabilità Civile: Polizza n. _____ stipulata con _____ Ag. di _____, in corso di validità.

Art. 13 – Incompatibilità

Per il Professionista Incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Il Professionista Incaricato si impegna a non partecipare agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l'attività di Coordinamento della sicurezza per conto dell'*Appaltatore dei lavori* di cui ai presenti lavori (inclusi subappaltatori, cottimisti, ecc.); l'incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al Professionista Incaricato del presente incarico.

Art.14 - Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- DPR 207/2010 (Regolamento Generale), in quanto applicabile;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

le vigenti norme in materia di opere pubbliche e di contabilità.

Per quanto non previsto nei precedenti articoli si farà riferimento al seguente Decreto Legge e alle seguenti linee guida che si intendono alla presente allegate:

- Linee Guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del 10/11/2015 – Prot U-rsp/6825/2015 – emanate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

Art. 15 – Soluzione delle controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare saranno obbligatoriamente devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 16 – Disposizioni Finale

Le parti si danno reciprocamente atto che l'incarico conferito con la presente scrittura è di natura strettamente professionale, senza alcun vincolo di subordinazione per il Professionista incaricato nei confronti del Committente e pertanto disciplinato e regolato dal Titolo III del Libro V del Codice Civile.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003, informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 18 – Spese contrattuali

Ogni spesa relativa a bolli, registrazione e quant'altro relativa al presente disciplinare di incarico, sarà a carico del professionista incaricato.

Art. 19 -Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa sarà deferita al giudizio del Tribunale competente per territorio.

E' escluso l'arbitrato.

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.S.L. _____

Il Professionista _____